



REGIME DEI MINIMI CON ACCESSO LIMITATO

Sarà molto più difficile dal 2012 poter far parte del regime dei contribuenti minimi. I pochi fortunati potranno beneficiare di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionale ridotta addirittura al 5% (fino ad oggi era il 20%). L'opportunità è riservata nell'anno di inizio attività e nei quattro successivi, a chi intraprende una nuova attività d'impresa, arte o professione o che l'ha avviata dopo il 31/12/2007. L'unica deroga alla durata dei cinque anni è riconosciuta ai giovani fino al compimento del 35° anno di età. Ad esempio chi ha avviato l'attività nel 2010 può sfruttare il regime fino al 2014 (quindi per 5 periodi di imposta), se però nel 2010 aveva 25 anni la permanenza tra i nuovi minimi può arrivare, in presenza dei requisiti necessari, fino al 2020

quando raggiungerà i 35 anni.

In aggiunta ai requisiti proprio dell'attuale regime dei minimi, sono richieste alcune altre condizioni, grosso modo quelle necessarie per accedere all'altro regime di favore previsto per le nuove iniziative produttive (cd. Forfettino). Infatti occorre che:

- Nel triennio precedente non sia stata esercitata attività di impresa o professionale;
- L'attività intrapresa non costituisca mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

In caso di prosecuzio-

ne di attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente non siano superiori a 30.000 euro.

Chi risponderà a pieno al nuovo identikit del contribuente minimo oltre a pagare solo il 5% sul reddito professionale o d'impresa, godrà di un'altra serie di vantaggi: non applicazione dell'Iva, non assoggettamento all'Irap, esclusione dagli studi di settore, esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Chi si poteva considerare minimo in base alla vecchia disciplina e non possiede i requisiti per conservare quello status nel 2012 perde gran parte dei benefici. In primis, la tassazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo con imposta sostitutiva in luogo di quella ordinaria con le aliquote progressive Irpef e le relative addizionali. Inoltre, tornano appli-

Notizie di rilievo:

Regime dei minimi con accesso limitato	Pagina 1
Aumento delle spese per i ricorsi tributari	Pagina 2
Studi di settore: Maxi sanzione per i furbi	Pagina 3
Dimezzato l'uso del contante	Pagina 4
Contributo di solidarietà e lotta all'evasione	Pagina 4
Detrazioni 36 e 55%: Meno ritenute sui bonifici	Pagina 5
Sanatoria Partite Iva Inattive	Pagina 5
Quattro fatture omesse uguale sospensione dall'albo professionale	Pagine 5

cabili gli studi di settore. Ne conserva qualcuno, almeno fino a quando non opta per il regime ordinario oppure si verifica una delle cause che determinano la fuoriuscita dall'ex regime dei minimi come, ad esempio, il conseguimento dei ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori oppure l'acquisto di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superino il tetto dei 15.000 euro. Tra

i vantaggi conservati dagli ex minimi l'esenzione dall'Irap e l'esonero degli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Viene meno, invece, l'esclusione dall'IVA: sulle cessioni effettuate e sulle prestazioni rese, deve riprendere ad addebitare l'imposta, mentre può detrarre quella pagata sugli acquisti; tuttavia non è obbligato alle liquidazioni e ai versamenti periodiche, assolverà l'iva direttamente in sede di dichiarazione annuale.



AUMENTO DELLE SPESE PER I RICORSI TRIBUTARI

Controversie fiscali: addio all'imposta di bollo, arriva il contributo unificato (Art 37, Legge 111/2011). L'importo da pagare dipende dal valore della lite. Sei gli scaglioni previsti: si parte da un minimo di 30 euro (liti sotto i 2.582,29 euro) per arrivare ad un massimo di 1.500 euro (quando il valore della controversia supera i 200.000 euro).

Con effetto immediato, a partire dai ricorsi iscritti presso le commissioni provinciali e regionali dal 7 luglio scorso, la Manovra finanziaria ha modificato il regime delle spese di giustizia nel processo tributario, abrogando la disposizione che prevedeva l'applicazione dell'imposta di bollo (14.62 euro per ogni quattro facciate) ed introducendo invece il

pagamento del contributo unificato, così come avviene nel processo civile o amministrativo.

Il valore della controversia deve essere dichiarato esplicitamente nelle conclusioni del ricorso ed è rappresentato dal solo importo del tributo, escludendo quindi gli interessi e le sanzioni chieste con l'atto impugnato. Se però, questo riguarda esclusivamente l'irrogazione di sanzioni, è proprio il loro ammontare a rappresentare il valore della lite.

Attenzione, però, a non omettere nel ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata (anche quando l'atto è presentato dal difensore) e il codice fiscale del ricorrente. Dimenticare l'indicazione anche solo di uno di questi due elementi costa caro: si paga una

maggiorazione pari alla metà del contributo unificato dovuto.

Il pagamento del contributo per le spese di giustizia può avvenire:

1. Tramite modello F23 anche telematicamente;
2. Presso gli uffici postali utilizzando l'apposito conto corrente;
3. Presso le tabaccherie autorizzate.

La relativa ricevuta deve essere allegata al ricorso al momento del deposito presso gli uffici della segreteria della commissione tributaria.

STUDI DI SETTORE: MAXI SANZIONI PER I FURBI

Ancora più incisivi e punitivi gli studi di settore dopo le modifiche apportate dalla manovra. In particolare, è stato decretato un forte aumento delle sanzioni nei confronti di chi si esclude in modo illegittimo dall'applicazione degli studi oppure omette o altera l'indicazione dei dati rilevanti.

Vediamo nel dettaglio le novità:

- Nel caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, la sanzione sarà applicata sempre in misura massima (2.065 euro, non più la minima di 258 euro). La disposizione riguarda le violazioni commesse a partire dal 6 luglio 2011, pertanto soltanto le dichiarazioni presentate successivamente a tale data;

- In caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore oppure in caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore che in realtà non sussistono, se il maggior reddito di impresa, arte o professione accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore è superiore al 10% di quello dichiarato, il Fisco può procedere al cosiddetto "Accertamento Induttivo Puro". In pratica l'ufficio può ricostruire il reddito del contri-



buate utilizzando dati e notizie raccolti o comunque venuti a sua conoscenza, prescindendo anche del tutto dal bilancio e dalle scritture contabili ed avvalendosi di presunzioni semplici, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;

- In caso di rettifica nei confronti di un contribuente congruo (la circostanza è possibile quando il fisco scopre ricavi o compensi non dichiarati per un ammontare superiore del 40% o a 50.000 euro), l'ufficio non è più tenuto ad evidenziare nella motivazione dell'atto le ragioni per le quali ritiene di disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi del contribuente.

In caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, Iva ed Irap a seguito di accertamento da studi di settore, la misura della sanzione minima e massima (dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito) è elevata del 50% (la forbice, quindi, diventa dal 150 al 300%) se non è stato presentato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti e il contribuente non vi provvede anche a seguito di specifico invito da parte dell'agenzia delle entrate. La sanzione più elevata, anche in questa ipotesi, potrà riguardare esclusivamente le dichiarazioni presentate successivamente all'entrata in vigore della disposizione.

DIMEZZATO L'USO DEL CONTANTE

L'art 2 c. 4 del Decreto 138/2011 stabilisce che scende da 5.000 euro a 2.500 euro il limite raggiunto il quale non è più consentito trasferire denaro contante e titoli al portatore (assegni, obbligazioni, libretti di risparmio ecc). Lo scopo della norma è quello di limitare le frodi e l'evasione fiscale e adeguare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie di contrasto all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A partire dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore della Manovra-bis è possibile usare contante per i propri acquisti al massimo fino a 2.499 euro mentre gli assegni bancari a partire da 2.500 euro, devono riportare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità; il rilascio di assegni circolari, vaglia postali o cambiari di importo inferiore a 2.500 euro senza la clausola di non trasferibilità può essere richiesto, per iscritto, dal cliente.



CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' E LOTTA ALL'EVASIONE

Il decreto 138/2011 ha introdotto a carico di tutti i contribuenti, per la durata di tre anni, un extra prelievo sui redditi superiori a 90.000 euro annui. Due le aliquote di tassazione: il 5% per la parte di reddito eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, il 10% per la quota eccedente i 150.000 euro. Il reddito da prendere in considerazione è quello complessivo di cui all'art 8 del TUIR, cioè la somma dei reddi-

*E' a carico di tutti i
contribuenti il
contributo di
solidarietà*

ti di ogni categoria che concorrono a formarlo" (compreso, pertanto il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze) al netto di eventuali perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di arti o professionisti. Pertanto, sfuggirebbero al prelievo, i canoni locativi assoggettati a cedolare secca, i redditi dei contribuenti minimi e le rendite finanziarie sottoposte a tassazione sostitutiva.

DETRAZIONI 36 E 55%: MENO RITENUTE SUI BONIFICI

E' stata alleggerita dal 10 al 4 % la ritenuta che gli istituti bancari e postali sono chiamati ad operare, dal 1° luglio 2010, nel momento in cui accreditano i bonifici disposti a favore delle ditte che eseguono lavori di

ristrutturazione edilizia o interventi finalizzati al risparmio energetico. La riduzione del prelievo alla fonte è stata decisa dopo aver verificato, nella prima fase di applicazione, che la ritenuta del 10% avrebbe

potuto pregiudicare le disponibilità finanziarie delle imprese, soprattutto dei piccoli artigiani.

Sanatoria Partite Iva Inattive

Chi ha chiuso l'attività senza effettuare la prescritta comunicazione nei successivi 30 giorni, può rimediare con il pagamento di una sanzione ridotta a 129 euro. In tal caso, non sarà necessario presentare lo specifico modello – AA9 per le persone fisi-

che e AA7 per gli altri contribuenti. Per sanare la situazione è, dunque, sufficiente pagare un quarto della sanzione minima prevista per questo tipo di violazioni, (129 anziché 516 euro), purché l'irregolarità non sia stata scoperta dal fisco


con atto portato a conoscenza del contribuente. L'accesso alla chiusura agevolata delle partite iva inutilizzate è consentita per 90 giorni decorrenti dal 6 luglio, pertanto fino al 4 ottobre.

QUATTRO FATTURE OMESSE UGUALE SOSPENSIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE

Introdotta per i professionisti ai quali, nell'arco di cinque anni, vengono contestate quattro violazioni dell'obbligo di emettere fattura commessa in giorni diversi, la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'Albo o all'Ordine per un periodo va-

riabile da tre giorni ad un mese. In pratica viene estesa ai lavoratori autonomi la sanzione già prevista per gli esercenti attività commerciali che non rilasciano lo scontrino o la ricevuta fiscale, puniti con la chiusura dell'esercizio da 15

giorni a sei mesi. Se le violazioni sono commesse nell'ambito di attività professionali svolte in forma associata, la sospensione colpisce tutti gli associati.



ST CONSULTING SRL

Via Terenzio n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.36.73
Tel/Fax: 06.68.30.06.78
mtconsul@libero.it

**SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZI.COM**